



A.G.I.S.

AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CASERTA

Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta

c/o Stadio del Nuoto - Via Gallicola, 52 - 81100 Caserta

REGOLAMENTO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASERTA

Premessa

Il Palazzetto dello Sport di Caserta, complesso sportivo di proprietà della Provincia di Caserta, è pubblico impianto che, oltre che per attività sportiva-agonistica nonché per primari fini istituzionali sociali, formativi – ricreativi, consente con il suo utilizzo concesso in convenzione lo svolgimento dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'impianto si compone di una Palestra Centrale e da tre palestre per il pugilato.

È amministrato dall'AGIS – Agenzia di Gestione degli Impianti Sportivi della Provincia di Caserta – che è un ente – istituzione dotato di propria autonomia gestionale e gestisce gli impianti assegnati all'Agenzia dall'Ente Provincia.

Articolo 1 – Classificazione dell'impianto

L'impianto è di rilevanza Provinciale e sarà riservato allo svolgimento delle seguenti attività: pallacanestro, pallavolo e le altre discipline sportive compatibili con le disposizioni regolamentari delle rispettive Federazione Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva e potrà ospitare gare a livello nazionale ed internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della provincia.

Articolo 2 – Oggetto

1. L'assegnazione per l'utilizzo orario e parziale del Palazzetto dello Sport viene effettuata dal Direttore dell'AGIS su linea di indirizzo del Presidente o del CDA dell'AGIS.

Articolo 3 – Soggetti

1. Concorrono all'assegnazione delle corsie:

- Enti di Promozione Sportiva e società ASD riconosciute;
- Scuole di danza, Ginnastica ritmica, attività ricreative;
- Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva o a qualsivoglia Federazione Sportiva;
- Enti Pubblici o Istituzioni;
- Altre Attività autorizzate dal Presidente o dal CDA dell'AGIS.

Articolo 4 – Criteri

1. Nell'assegnazione del palazzetto si terrà conto dei seguenti criteri:

- Le Società che hanno operato negli ultimi 3 (tre) anni al Palazzetto dello Sport hanno diritto di prelazione delle ore gestite nell'ultimo anno sportivo ed hanno diritto di prelazione delle palestre;
- numero degli iscritti per l'avviamento;
- per l'agonistica risultati sportivi e numero degli iscritti alle Federazioni o agli Enti di Promozione Sportiva;
- presenza costante e continuativa nel tempo nel campo della promozione sportiva e delle attività agonistiche.

2. Le Società e/o gli Enti di promozione sportiva dovranno esibire i dati dei tesserati e quant'altro richiesto, non verranno considerati i doppi tesseramenti a Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva.

3. La mancata o infedele produzione dei dati comporterà la non assegnazione degli orari richiesti.

4. Non potranno essere assegnate ore o altro a società che abbiano morosità verso l'AGIS a qualsiasi titolo. Dette Società in caso di mancato pagamento, o piano di rientro approvato dall'AGIS, entro le date di assegnazione delle ore perdono il diritto di prelazione e le suddette ore potranno essere assegnate alle società richiedenti.

5. Polizza Assicurativa e richiami:

a) Non potranno essere assegnate ore a società non in regola ai fini fiscali e contributivi.

b) Le società assegnatarie dovranno certificare, pena la revoca, circa l'inesistenza di compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

c) I convenzionati a qualsiasi titolo dovranno, entro sette giorni dalla stipula della convenzione, produrre in copia conforme all'originale polizza assicurativa valida per tutti gli iscritti alla medesima società, nonché istruttori, personale diretto e indiretto, e titolari o soci della società a copertura di infortuni, morte e responsabilità civile per tutto ciò che potrà avvenire all'interno del Palazzetto dello Sport, esonerando l'AGIS da ogni responsabilità civile e penale. I massimali da garantire in Polizza sono €500.000,00 fino a 100 iscritti, da 101 a 200 iscritti €1.000.000,00 e oltre i 200 iscritti €1.500.000,00

6. Assegnazione Palestre:

Le palestre seguono il diritto di prelazione delle Società. In caso di richieste congiunte l'assegnazione avverrà con i criteri sopradescritti.

7. Orari e corsi:

Gli spazi utilizzabili per l'attività sportiva vengono determinati in turni di 60 (sessanta) minuti.

Articolo 5 – Albo delle comunicazioni

1. E' istituito, ad esclusiva cura e gestione del direttore dell'AGIS, in un luogo accessibile ad ognuno, un "Albo delle comunicazioni" (Albo) sul quale verranno affisse per legale conoscenza tutte quelle comunicazioni destinate a tutti gli Enti e/o Società di nuoto.

2. Su ogni atto esposto all'albo verrà apposta la data di pubblicazione e la sigla del direttore.

3. Il periodo di pubblicazione mediante affissione è fissato in quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

3. E' vietato manomettere, modificare e/o asportare i documenti affissi all'Albo: gli eventuali responsabili saranno perseguiti con adeguati provvedimenti disciplinari adottati dal CDA AGIS sentito il direttore.

Articolo 6 – Assegnazioni

1. Le assegnazioni delle ore verranno effettuate dal Direttore AGIS entro il 15 Luglio sulla base delle richieste presentate al protocollo AGIS entro il 5 Luglio di ogni anno.

2. Le domande presentate oltre i termini perentori sopra stabiliti, oltre a far decadere ogni diritto di prelazione acquisito nella precedente stagione, verranno esaminate a conclusione della predisposizione dei calendari stagionali ed accolte in relazione agli spazi che risulteranno ancora disponibili; successivamente la Società/Ente potrà inoltrare richiesta solamente dopo che tali spazi

sono stati rimessi in vendita e/o lasciati disponibili.

Articolo 7 – Assegnazioni Stagionali

1. La Stagione Sportiva ha inizio il 1 Settembre e termina il 30 Giugno. Per le Palestre la stagione ha inizio il 1 Settembre e termina il 30 Agosto.

Articolo 8 - Convenzioni

1. Le convenzioni con le società per l'occupazione degli spazi, delle ore o altro, a partire dall'approvazione del presente regolamento avranno durata biennale. Le convenzioni potranno essere integrate con appendici per assegnazione di nuovi spazi, ore o altro.

Articolo 9 – Domande di Assegnazione

1. Le domande di assegnazione, ed ogni successiva comunicazione, indirizzate all'AGIS, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC o consegnate al protocollo AGIS.

2. Le domande medesime dovranno necessariamente riportare oltre alla data:

- orario e giorni richiesti;
- attività effettuata.

3. La mancanza o l'ambiguità di tali elementi comporterà il non accoglimento della domanda stessa.

Articolo 10 – Rinunce

1. Si ritengono rinunciate le ore che da un anno all'altro non vengano richieste dalle Società o Enti che ne usufruivano nella precedente stagione.

2. In caso di rinuncia di ore già assegnate il corrispettivo sarà dovuto fino al termine della convenzione oppure fino alla riassegnazione delle stesse.

3. La disponibilità di spazi o ore in corso di stagione, conseguente a rinuncia dei precedenti assegnatari, sarà comunicata a tutte le Società/Enti con appositi atti affissi all'Albo, per eventuali ulteriori richieste, salvo utilizzo delle corsie da parte dell'AGIS.

Articolo 11 – Richieste integrative

1. Dalla data di pubblicazione sull'Albo del piano stagionale, che costituisce la comunicazione ufficiale dell'assegnazione, le Società/Enti hanno a disposizione 15 giorni per poter richiedere ulteriori spazi che si sono resi disponibili rispetto all'anno precedente.

2. Le ore che si rendono disponibili rispetto alla precedente stagione (per rinuncia e/o mancata richiesta, per revoca) saranno riportate come libere nel piano stagionale per eventuali richieste integrative. Le richieste per dette ore dovranno pervenire entro il 30 Luglio.

3. Le ore che non sono state assegnate rispetto all'anno precedente, possono essere richieste per qualsiasi attività indipendentemente dal precedente utilizzo, il quale comunque costituirà titolo di preferenza, salvo quanto disposto dal seguente articolo e salvo utilizzo diretto per gestione internalizzata AGIS.

Articolo 12 – Variazione di attività

1. E' facoltà delle Società/Enti di cambiare, in corso di stagione, l'attività che si svolge all'interno del Palazzetto richiedendo preventivamente autorizzazione all'AGIS.

Articolo 13 – Facoltà di modifica

1. L'AGIS si riserva la facoltà di apportare, in caso di straordinarie e/o motivate esigenze, modifiche, variazioni o sospensioni alle assegnazioni delle ore: esse verranno comunicate con congruo preavviso ovvero, in dipendenza di cause imprevedibili, verranno tempestivamente rese note agli interessati.

Articolo 14 – Divieti

1. È fatto assoluto divieto agli Enti di Promozione Sportiva o alle Società di ogni genere di sublocare, delegare, affidare, le ore assegnate. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, senza ulteriori avvisi, la revoca delle assegnazioni, le ore revocate saranno affidate nuovamente nelle modalità previste dal presente regolamento.
2. L'Ente di Promozione Sportiva in fase di richiesta delle ore, potrà indicare la società abilitata ad esercitare l'attività, che gestirà le ore dell'Ente, autorizzando l'AGIS a stipulare la convenzione direttamente con tale società. Il diritto di prelazione rimarrà in capo all'Ente anche negli anni successivi, mentre il rapporto amministrativo/contabile rimarrà in capo alla società delegata. Diversamente varrà il punto 1 dell'art. 14.
3. In caso di non osservanza, il compenso dovuto verrà maggiorato del 100%.

Articolo 15 – Revoca dell'assegnazione

1. Possono causare provvedimenti di rifiuto e/o di revoca di assegnazione:
 - _ la morosità nel pagamento delle tariffe;
 - _ lo svolgimento di attività non autorizzato;
 - _ il mancato rispetto dei regolamenti e delle norme igienico sanitarie;
 - _ la sub concessione degli spazi assegnati senza specifica autorizzazione;
 - _ danneggiamenti intenzionali o negligenze;
 - _ il mancato rispetto delle prescrizioni che vengono emanate dalla direzione dell'AGIS per garantire il suo ottimale funzionamento;
2. In tali casi sarà informata la Società/Ente che potrà regolarizzare la propria situazione entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, trascorsi invano i quali si procederà alla revoca.

Articolo 16 – Controlli

1. I controlli e le verifiche sull'esatta applicazione del presente regolamento saranno di competenza dell'AGIS con personale diretto o in affidamento.
2. L'AGIS, tramite gli uffici preposti, garantirà il rispetto del presente regolamento: ove sorgessero controversie fra il gestore e gli utenti in ordine alla sua interpretazione e/o applicazione, farà testo il parere dell'AGIS, nella persona del Presidente o del CDA.

Articolo 17 – Precedenti Regolamenti – Atti - Delibere

Il presente regolamento annulla ogni regolamento precedente e annulla ogni atto o delibera annessi ai precedenti regolamenti del Palazzetto dello Sport, nonché ogni tipo di scontistica in vigore prima del presente Regolamento.

Articolo 18 – Tariffe e Pagamenti

1. Le tariffe saranno applicate come da tariffario allegato al presente regolamento. (allegato N.1)
2. I pagamenti dovranno pervenire entro e non oltre il 5 del mese successivo all'utilizzo. Trascorsi ulteriori 5 giorni l'AGIS avrà facoltà di interdire, fino alla opportuna regolamentazione dei pagamenti, l'accesso alle società morose e a tutti gli atleti collegati alla medesima società senza alcun preavviso. È fatto inoltre obbligo di inviare la copia della contabile agli Uffici AGIS. Senza la contabile non verrà contabilizzato il pagamento di quanto dovuto.
3. I pagamenti per l'utilizzo delle ore o spazi devono avvenire obbligatoriamente attraverso flussi finanziari tracciabili, pertanto è vietato qualsiasi tipo di pagamento in contanti.

Articolo 19 – Obblighi

I concessionari s'intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di attività natatorie varie, di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'AGIS riterrà di emanare in ordine alla concessione, tale obbligo, per quanto riguarda l'utenza libera, è posto in capo al gestore, al quale compete anche il controllo sui concessionari di spazi.

Articolo 20 – Norme d'uso e di comportamento

Responsabili delle attività organizzate ed i loro tecnici sono tenuti a far rispettare il regolamento e le norme di comportamento all'interno dell'impianto limitatamente ai loro tesserati.

E' fatto obbligo:

- svestirsi e vestirsi nei locali adibiti a tali usi, tenendo chiuse le porte;
- avere la massima cura degli effetti d'uso e di tutto il materiale fisso e mobile degli impianti, sotto pena di risarcimento di ogni eventuale danno, fermo restando le sanzioni di legge;
- depositare i rifiuti negli appositi cestini;

E' vietato:

- accompagnare o far circolare animali di qualsiasi genere all'interno dell'impianto;
- fumare all'interno degli impianti coperti e sul piano di gioco e negli spogliatoi dell'impianto;
- mangiare sul piano di gioco e negli spogliatoi di tutti gli impianti;
- lasciare indumenti incustoditi all'interno delle cabine a rotazione;
- sporcare o gettare immondizie, cartacce e quant'altro possa alterare la pulizia dell'impianto, fuori dagli appositi contenitori;

A chi non dovesse rispettare suddetti obblighi sarà interdetto l'accesso fino alla fine della stagione in corso.

Articolo 21 – Concessione Impianto per manifestazioni non sportive

1. L'impianto può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive : concerti, riunioni, congressi ecc..., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. L'uso dell'impianto, sia per manifestazioni o gare sportive che extra-sportive, è concesso secondo l'agibilità e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Articolo 22 – Sanzioni

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente Regolamento, è soggetto, dopo due ammonizioni del personale AGIS o incaricato dall'AGIS, all'interdizione al pubblico accesso al palazzetto.

Se a rendersi responsabile del mancato rispetto del presente regolamento sia una società sportiva od altro soggetto comunque titolare di concessione d'uso temporaneo, oltre alle misure sanzionatorie poste a carico del responsabile diretto della violazione, l'AGIS si riserva di adottare i provvedimenti di cui al precedente art.**20**.